

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

Verbale n. 8 del 19/12/2024

La sottoscritta Eligi Dr.ssa Stefania ha ricevuto in data 17 dicembre 2024 la proposta di delibera da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale in merito alla revisione periodica delle società partecipate - art.20 del D. Lgs. 175/2016 - Testo Unico Società Partecipate.

OGGETTO DELLA DELIBERA

La revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal Comune di Molino dei Torti in società, ai sensi dell'art. 20, del D. Lgs, 175/2016 (T.U.S.P.), alla data del 31/12/2023 individuando quelle che devono essere alienate, in quanto prive dei requisiti prescritti dall'art. 4 e seguenti del T.U.S.P. Il risultato deve essere sottoposto all'approvazione di Codesto Spettabile Consiglio Comunale.

DOCUMENTAZIONE PRESA IN ESAME

È stata presa in esame la seguente documentazione:

- (i) la proposta di deliberazione consiliare;
- (ii) relazione del comune di Molino dei Torti relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipate (art.20 D.Lgs. 175/2016) alla data del 31 dicembre 2022 ed in particolare l'allegato A;
- (iii) il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n° 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12.

CONTESTO NORMATIVO

L'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs 175/2016, razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche:

1. "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessita di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessita di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

L' art. 26 del D. Lgs 175/2016 al comma 12 quinquies dispone che, ai fini dell'applicazione della disposizione che richiede l'adozione dei piani di razionalizzazione qualora le amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro: - per il triennio precedente l'entrata in vigore del Testo Unico, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 - per i trienni 2015-2017 e 2016-2018, ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

L'art. 4 del D. Lgs 175/2016 afferma che:

" 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. "

L' art. 2 del D. Lgs 175/2016 definisce cosa si intende per controllo e per partecipazione indiretta,

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

PARTECIPAZIONI

L'Ente detiene direttamente alla data del 31/12/2023 le seguenti partecipazioni:

- ASMT TORTONA S.P.A., con quota di partecipazione diretta del 0,04%. La società che svolge l'attività consistente nell'assunzione di partecipazioni in attività esercenti attività diverse da quella creditizia (Holding) svolge il servizio pubblico di igiene ambientale per il tramite della società GESTIONE AMBIENTE S.P.A., produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e produce un servizio di interesse generale;

- SRT S.P.A. - Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti, con quota di partecipazione diretta del 0,38%. È una società in house che svolge il servizio pubblico di igiene ambientale e il recupero e smaltimento dei rifiuti solidi, produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e produce un servizio di interesse generale;

- A.M.I.A.S. S.R.L. - Azienda Multiservizi Idrici e Ambientali Scrivia, con partecipazione diretta del 0,68%. La società svolge il servizio idrico integrato e il trattamento delle acque. A seguito dell'affitto del ramo d'azienda inerente la gestione degli impianti, la società gestisce la mera proprietà degli impianti di depurazione e fognari al servizio del bacino di riferimento, produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e produce un servizio di interesse generale

L'Ente detiene indirettamente alla data del 31/12/2023 le seguenti partecipazioni:

- BANCA CENTRO PADANA - CREDITO COOPERATIVO, partecipata tramite ASMT

TORTONA S.P.A. con una quota di partecipazione indiretta pari allo 0,000004%;

- GESTIONE ACQUA S.P.A., è una società per azioni, partecipa tramite ASMT TORTONA S.P.A. con una quota di partecipazione indiretta pari allo 0,013244%;
- GESTIONE AMBIENTE S.P.A., è una società per azioni, partecipa tramite ASMT TORTONA S.P.A. con una quota di partecipazione indiretta pari allo 0,016%;
- IREN LABORATORI S.P.A., è una società per azioni, partecipa tramite ASMT TORTONA S.P.A. con una quota di partecipazione indiretta pari allo 0,000972%;
- GESTIONE ACQUA S.P.A., è una società per azioni, partecipa tramite A.M.I.A.S. S.R.L. con una quota di partecipazione indiretta pari allo 0,025024%;
- IREN LABORATORI S.P.A., è una società per azioni, partecipa tramite A.M.I.A.S. S.R.L. con una quota di partecipazione indiretta pari allo 0,006596%.

L'Ente motiva il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette in quanto:

- le società partecipate hanno per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria per il raggiungimento delle finalità istituzionali (art. 4 del D. Lgs 175/2016 c.1);

- le attività esercitate da dette società sono idonee a qualificare i servizi che sono prodotti in termini di "servizi di interesse generale" come previsto dall'art. 4 del D. Lgs 175/2016 c.2 lett. a;
- le società partecipate non hanno le caratteristiche previste dall'art. 20 comma 2 del D. Lgs. 175/2016.

CONCLUSIONI

Il Revisore raccomanda all'ente di inviare la delibera del Consiglio alla Corte dei Conti, al Dipartimento del Tesoro e di pubblicarla sul sito internet del Comune. Tutto ciò premesso, tenuto conto della documentazione esaminata, delle norme di riferimento in materia, dei richiamati principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990, nonché dei pareri favorevoli forniti dai Responsabili dei servizi competenti, il Revisore

ESPRIME

il proprio parere favorevole affinché la proposta del mantenimento delle società partecipate venga approvato da parte del Consiglio Comunale.

Novi Ligure, lì 19 dicembre 2024

Il Revisore

Eligi Dr.ssa Stefania

